

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.
- (3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno

contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

- (4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.
- (6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.
- (7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.
- (8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.
- (9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio ⁽¹⁾ e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.
- 2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.
- 3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
- 4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche

Articolo 2

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o

di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o ad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.

Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

- b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

Articolo 6

Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.

Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata:

- a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni,
- a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE